

## MOZIONE N. 6 – Cordinamento regolamento “cassazionisti” e regolamento specializzazioni

Presentata da: Angela Bellusci (Castrovillari)

Premesso che:

- L’art. 22 della Legge Professionale (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- la disciplina per l’accesso all’albo dei “cassazionisti” (Regolamento CNF 20 novembre 2015 n°1) è priva di coordinamento con la disciplina per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista (D.M. 12 agosto 2015 n°144);

considerato che:

- il mancato coordinamento tra il Regolamento “cassazionisti” ed il DM recante il regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista comporta che il giovane avvocato, al quale si applica l’attuale normativa di accesso all’albo dei cassazionisti, che consegue il titolo di specialista in un determinato ambito, si vedrà limitato nella spendita dello stesso titolo, giacché non potrà patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, con grave pregiudizio per il proprio assistito;
- ciò inevitabilmente rappresenta un ulteriore sbarramento per la giovane avvocatura, in spregio alla ratio della Legge Professionale di creare nuove opportunità per i più giovani e di introdurre nel nostro ordinamento il principio di alta specializzazione del professionista, quest’ultimo peraltro condiviso già dai padri fondatori dell’Aiga;

rilevato che:

- al fine di eliminare gli ingiusti sbarramenti per il giovane professionista, il Regolamento specializzazioni, all’art. 8, nel computo degli incarichi professionali necessari per dimostrare la comprovata esperienza necessaria per conseguire il titolo di specialista, dovrebbe tenere conto oltre che degli incarichi fiduciari ex art. 96 c.p. anche degli incarichi assunti come difensore d’ufficio ex art. 97 c.p. esclusivamente per coloro i quali siano iscritti nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio;
- l’iscrizione nell’elenco degli avvocati specialisti dovrebbe dare diritto automaticamente all’iscrizione nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, quantomeno nei settori di specializzazione conseguiti, per coloro i quali non abbiano già conseguito con differente percorso l’iscrizione nel relativo albo;
- naturalmente, alla revoca del titolo di specializzazione ed alla conseguente cancellazione dal relativo albo, seguirebbe l’automatica cancellazione dall’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

\*\*\*\*\*



Tanto premesso, il Congresso Straordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler perseguire il coordinamento tra la disciplina dell'avvocato specialista e quella dell'accesso all'albo dei cassazionisti, consentendo allo specialista, a seguito del conseguimento del titolo, l'automatica iscrizione per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, quantomeno nell'ambito di specializzazione.

**Approvata all'unanimità**